

Il confronto

Il parallelo tra le diverse tipologie di danno

LE PAROLE CHIAVE

DANNO ALL'IMMAGINE

Lesione di un diritto la cui integrità trova fondamento nella tutela della persona umana in base all'articolo 2 della Costituzione inerente alla lesione della reputazione personale, intesa come la valutazione che di un certo soggetto viene fatta nel contesto in cui

DANNO DA PERDITA DI CHANCE PROFESSIONALI

Privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa (chance) autonomamente valutabili sotto il profilo

DANNO EMERGENTE

Pregiudizio subito dal patrimonio del soggetto leso

LUCRO CESSANTE

Mancato guadagno derivante dall'accadimento dell'evento dannoso

GLI ORIENTAMENTI

La reintegrazione (Cassazione n. 12789 del 3 settembre 2003)

Le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa. In particolare, **non è imponibile la somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno** che il pregiudizio all'immagine conseguente al licenziamento aveva cagionato al patrimonio professionale

Ristoro (Cassazione n. 30433 del 30 dicembre 2008)

Il **licenziamento in tronco di un direttore generale** di una società di rilevante importanza, è indubbio che arrechi alla persona del dirigente apicale, pur non essendo questi titolare di un diritto alla stabilità del posto con un comune dipendente subordinato, un **danno** che va al di là della semplice perdita di reddito, ma coinvolge anche la **reputazione** e l'immagine professionale e, come tale, **la somma percepita costituisce un ristoro per un danno emergente.**

Attualità (Cassazione n. 11322 del 21 luglio 2003; n. 15522 del 7 luglio 2006; n. 12243 del 25 maggio 2007)

La **perdita di chance**, costituita dalla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, sempre che si tratti di un **danno certo consistente** non in un lucro cessante bensì **nel danno emergente da perdita di possibilità attuale**, e non di futuro risultato

LA CONFIGURABILITÀ

somme erogate al fine di **reintegrare il patrimonio**

somme corrisposte al fine di **sostituire mancati guadagni** sia presenti che futuri




Articolo 6,
comma 2
del Tuir

non imponibile

imponibile

Le differenze

L'inquadramento fiscale a seconda dei beni



* La rateizzazione di cui al comma 4, articolo 86 del Tuir è ammessa se il bene è stato posseduto per almeno tre anni